

DECRETO N° 0125 / Pres.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CREDITIZI IN MATERIA DI PESCA E DI ACQUACOLTURA EROGABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, LETTERA N), DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982 N. 80.

Publicato sul BUR N° 20 del 20/05/2009

Trieste, 11/05/2009



Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, presentato ufficialmente dallo Stato italiano il 7 settembre 2007, ai sensi degli articoli 17-20 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto il decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 593 del 24 ottobre 2008 con i quali sono adottati, tra gli altri, i criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti e gli schemi di bando relativamente all'attuazione delle misure del Fondo Europeo Pesca 2.1 - sottomisura 1, Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e 2.3 – investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione (artt. 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1198/2006);

Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed in particolare, l'articolo 11 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura" e l'articolo 16 "Aiuti alla trasformazione e commercializzazione";

Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, purché sia inviata la sintesi delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet della Commissione;

Considerato inoltre che, secondo quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 736/2008, al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentato, lo Stato membro garantisce che il testo integrale per la concessione della misura di aiuti sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, lettera n) che prevede la possibilità di estendere l'operatività del Fondo di Rotazione regionale per gli interventi agricoli per le finalità in materia agricoltura disciplinate da altre leggi statali o regionali;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale l'imprenditore ittico è stato equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Ritenuto di emanare, mediante atto regolamentare, le disposizioni attuative per la disciplina degli interventi creditizi in materia di pesca e acquacoltura in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 736/2008 e dal regolamento (CE) n. 1198/2006 relativamente alle

misure 2.1, sottomisura 1, (investimenti nei settori dell'acquacoltura) e 2.3 (investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione), utilizzando lo strumento del Fondo di Rotazione regionale per gli interventi agricoli di cui alla legge regionale 80/1982;

Visto il proprio decreto 19 novembre 2004 n. 0381/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. n) della legge regionale 80/1982 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2009–2011 ed il bilancio per l'anno 2009 della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;

Visto l'articolo 42 dello Statuto d' autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 955;

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008 al momento dell'entrata in vigore del regime esentato, viene trasmessa alla Commissione europea una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e garantita la pubblicità del testo integrale per la concessione della misura di aiuti.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura erogabili ai sensi dell'articolo 5, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80.

- Art. 1 oggetto e finalità programmatiche
- Art. 2 beneficiari
- Art. 3 interventi ammissibili
- Art. 4 interventi non ammissibili
- Art. 5 spese ammissibili
- Art. 6 spese non ammissibili
- Art. 7 determinazione del livello di aiuto
- Art. 8 competenze degli uffici preposti all'istruttoria
- Art. 9 modalità di presentazione delle domande di mutuo
- Art. 10 limiti di spesa
- Art. 11 realizzazione delle iniziative
- Art. 12 somministrazione dei mutui
- Art. 13 verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
- Art. 14 obblighi del beneficiario
- Art. 15 modalità di ammortamento dei mutui
- Art. 16 vincoli
- Art. 17 controlli
- Art. 18 cumulo
- Art. 19 norme finali
- Art. 20 abrogazione del decreto del Presidente della Regione 381/2004
- Art. 21 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità programmatiche

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi in materia di pesca ed acquacoltura previsti dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed erogabili attraverso lo strumento del Fondo di Rotazione previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di Rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato Fondo. Il presente regolamento risulta inoltre conforme alle disposizioni in materia di misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura ed in materia di investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 29, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari le micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, che, al momento della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - c) rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di riferimento, ove obbligatorie, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente.

art. 3 interventi ammissibili

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di mutui agevolati della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento la cui durata massima viene determinata in 24 mesi;
2. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie :
 - a) costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
 - b) ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura ;
 - c) costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - d) acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - e) applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
 - f) adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
 - g) ampliamento/ammodernamento di impianti di trasformazione e commercializzazione esistenti.

art. 4 interventi non ammissibili

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti di cui all' articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 736/2008.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili, le seguenti tipologie di spesa:
 - a) costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
 - b) acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
 - c) acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;

- d) spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- e) lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- f) opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- g) adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- h) acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- i) acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- l) spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- k) spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali.

art. 6 spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria ;
- b) contributi in natura;
- c) materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- d) investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- e) interessi passivi;
- f) spese di alloggio;
- g) spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- h) acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- i) opere di abbellimento e spazi verdi;
- l) tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari), a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- k) L'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario;
- l) canoni delle concessioni demaniali;

- m) spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- n) investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- o) investimenti relativi al commercio al dettaglio.

art. 7 determinazione del livello dell'aiuto

1. Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine i tassi di riferimento e di attualizzazione sono stabiliti secondo il metodo di cui alla comunicazione della Commissione (2008/C14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 gennaio 2008.
2. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti per gli aiuti per investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura e per gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) 1198/2006.

art. 8 competenze degli uffici preposti all'istruttoria

1. Compete alla Direzione centrale Risorse agricole naturali e forestali di seguito denominata Direzione:
 - a) l'acquisizione delle domande;
 - b) l'effettuazione dell'istruttoria;
 - c) la valutazione della spesa ammissibile;
 - d) l'attuazione dei controlli in loco;
2. Compete al direttore del competente servizio della Direzione individuato ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982:
 - a) l'emanazione degli ordinativi di pagamento a favore delle Banche finanziatrici;
 - b) il mantenimento dei rapporti con le Banche finanziatrici.

art. 9 modalità di presentazione delle domande di mutuo

1. Le imprese che intendono accedere al finanziamento agevolato presentano alla Direzione apposita domanda in originale e due copie, sottoscritta dal richiedente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), utilizzando a tal fine la modulistica predisposta dalla Direzione, e disponibile presso :
 - a) il Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
 - b) il sito web della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.

2. Una copia della domanda deve essere altresì presentata alla Banca prescelta tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 80/1982.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano, unitamente alla domanda, la seguente documentazione in duplice copia:

a) progetto preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, elaborati grafici e relativo cronoprogramma;

b) riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi ed eventuali computi metrici;

c) piano finanziario dell'investimento;

d) atto costitutivo, statuto, estratto libro soci e certificato rilasciato dalla Camera di Commercio relativo alla dicitura antimafia ed assenza di procedure fallimentari;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;

f) per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: contratto preliminare o atto di compravendita o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

g) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;

h) autocertificazione (ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente con l'indicazione delle matricole aziendali INPS e INAIL;

i) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

j) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;

4. L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 10 limiti di spesa

1. Non sono ammesse a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 10.000 euro e superiore a 1 milione di euro.

art. 11 realizzazione delle iniziative

1. Non sono ammissibili a mutuo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

art. 12 somministrazione dei mutui

1. I mutui vengono somministrati di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione dell'investimento.

2. Nel caso in cui il richiedente l'agevolazione finanziaria intenda procedere all'esecuzione delle opere o degli acquisti prima che venga emesso il provvedimento di concessione del mutuo, il Servizio Investimenti aziendali e Sviluppo agricolo potrà comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per l'esecuzione delle opere o degli acquisti. Contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegnerà nei confronti dell'Amministrazione regionale, a somministrare al richiedente un acconto del mutuo agevolato.

3. I mutui possono essere somministrati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione dei lavori, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

4. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento dell'investimento, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

5. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali dello stato di avanzamento dell'investimento.

6. La Direzione predispose in triplice copia il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca, per l'erogazione.

7. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo e gli acconti complessivamente erogati non potranno superare l'80 per cento dello stesso importo.

8. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

9. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

art. 13 verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. Alla conclusione dei lavori il beneficiario deve presentare alla Banca all'uopo prescelta ed alla Direzione domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;

b) consuntivo di spesa, redatto in forma analitica, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate;

c) fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, devono riportare il numero, data e importo della fattura di riferimento;

d) autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

e) documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc;

f) eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità.

2. Qualora intervengano procedure fallimentari nel biennio decorrente dalla data di presentazione della domanda di mutuo si procederà alla revoca dello stesso.

art. 14 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

a) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.

b) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

c) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, riterrà di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dal presente regolamento, incorrerà nella perdita dei benefici concessi (anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del regolamento (CE) 736/2008).

art. 15 modalità di ammortamento dei mutui

1. I mutui sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'inizio dell'ammortamento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del mutuo.

3. I beneficiari sono tenuti a corrispondere gli importi degli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

art. 16 vincoli

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

art. 17 controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli , in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

2. La Direzione provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

art. 18 cumulo

1. Gli aiuti concessi dal presente regolamento, non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto applicabile per la misura in questione

art. 19 norme finali

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7 /2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 20 abrogazioni del decreto del Presidente della Regione 381/2004

1. Il Decreto del Presidente della Regione n. 381 del 19 novembre 2004 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n) della LR 80/1982 e successive modifiche ed integrazioni) è abrogato.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE